

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH

Per facilitare la lettura, i Termini e le Condizioni Generali non sono formulati in modo specifico per un genere e si applicano allo stesso modo a tutti i generi.

CLAUSOLE GENERALI

I. REGOLE BASE PER I RAPPORTI COMMERCIALI TRA CLIENTE E BANCA

A. AMBITO DI APPLICAZIONE E MODIFICA DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

Sezione 1 (1) I presenti Termini e le Condizioni Generali (di seguito le "GTC") si applicano al rapporto commerciale complessivo tra il cliente e Western Union International Bank GmbH (di seguito la "Banca") in Austria. La Banca ha passaportato la propria autorizzazione in Italia ed è debitamente iscritta al Registro degli Intermediari tenuto dalla Banca d'Italia con numero di registrazione 21515. Il cliente riconosce e conviene che qualsiasi servizio coperto dalle presenti GTC e dai Documenti del Conto, come definiti qui di seguito, sarà reso dalla Banca soltanto in regime di libera prestazione dei servizi dall'Austria. Prevalgono le clausole contenute nei contratti conclusi con il cliente o nelle condizioni speciali.

(2) I termini "consumatore" e "imprenditore" di qui in avanti hanno lo stesso significato di cui nella legge austriaca in materia di tutela dei consumatori.

(3) Il termine "Documenti del Conto" indica qui di seguito tutti i documenti relativi al processo di onboarding del cliente nell'ambito della Western Union Digital Banking App (di seguito "App"), tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Foglio Informativo, le presenti GTC, le Condizioni Speciali per carta di debito e carta di debito virtuale, le Condizioni Speciali per l'e-banking da svolgere sulla Western Union Digital Banking App, le Condizioni Speciali per i pagamenti istantanei SEPA e relativi listini prezzi, come applicabili caso per caso, a seconda dei servizi che la Banca fornisce al cliente, unitamente a qualsiasi altra documentazione accessoria necessaria per finalizzare o implementare il processo di onboarding previa l'App, come espressamente e individualmente accettati dal cliente e come successivamente modificati.

(4) Il cliente deve essere maggiorenne (ovvero avere 18 anni di età) per aprire un conto presso la Banca.

2. Modifiche

Sezione 2 (1) Le modifiche alle presenti GTC sono proposte dalla Banca al cliente, a condizione che vi sia una ragione oggettiva che le giustifichi, non meno di due mesi prima della proposta data di entrata in vigore; le clausole interessate dalla proposta di modifica e le modifiche proposte alle presenti GTC saranno presentate in una comparazione allegata alla proposta di modifica (di seguito denominata "Comparazione"). La proposta di modifica sarà comunicata al cliente tramite avviso recante il titolo "Proposta unilaterale di modifica" che descrive il contenuto della/e modifica/e proposta/e tramite e-mail o altro mezzo durevole preventivamente concordato dal cliente ai sensi della successiva Sezione 27. La mancanza di obiezioni espresse dal cliente alla Banca prima della proposta data di entrata in vigore, via e-mail, corriere o altro mezzo durevole precedentemente concordato con

il cliente ai sensi della successiva Sezione 27 vale come consenso alle modifiche. Nella proposta di modifica, la Banca richiama l'attenzione del cliente sul fatto che la mancata opposizione di questi per iscritto o elettronicamente [per esempio via e-mail o tramite l'App], a seconda dei casi, vale come consenso alle modifiche e che il cliente, che è un consumatore, ha il diritto di risolvere i contratti quadro relativi ai servizi di pagamento (ossia i Documenti del Conto) senza preavviso e gratuitamente prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Inoltre, la Banca pubblica la Comparazione e la versione completa delle nuove GTC sul proprio sito web e trasmette al cliente via e-mail la versione completa delle nuove GTC; la Banca fa riferimento anche a ciò nella proposta di modifica.

(1a) La comunicazione e la proposta di modifica ai sensi del Paragrafo 1 devono essere trasmesse al cliente previa notifica della proposta di modifica unitamente alla Comparazione tramite e-mail o altro mezzo durevole precedentemente concordato con il cliente ai sensi della successiva Sezione 27. La comunicazione sarà effettuata in modo che la Banca non possa più modificare unilateralmente la proposta di modifica e il cliente abbia la possibilità di memorizzare e stampare ulteriormente la comunicazione per sé. La proposta di modifica si considera ricevuta dal cliente nel momento in cui questi riceve la comunicazione ed è in grado di recuperare tali informazioni in circostanze ordinarie.

(1b) Nei confronti di un imprenditore è sufficiente che la Banca renda disponibile la proposta di modifica non meno di due mesi prima della proposta data di entrata in vigore delle modifiche mediante email o in altro modo concordato con l'imprenditore.

(2) In caso di dette previste modifiche alle GTC, i clienti che sono consumatori hanno il diritto di risolvere gratuitamente e senza preavviso i propri contratti quadro relativi ai servizi di pagamento (ossia i relativi Documenti del Conto) prima che tale modifica diventi efficace. La Banca ne deve informare il cliente nella proposta di modifica.

(3) I precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche ai contratti quadro per i servizi di pagamento nei quali il cliente e la Banca hanno convenuto l'applicazione delle presenti GTC.

(4) Salvo diversamente previsto nei Documenti del Conto o concordato individualmente con il cliente, la Banca può applicare qualsiasi modifica ai contratti quadro per servizi di pagamento relativa al tasso di interesse e/o al tasso di cambio senza preavviso se detta modifica è favorevole al cliente. Al contrario, qualora la modifica sia sfavorevole per il cliente, può essere applicata dalla Banca senza preavviso solo a condizione che dipenda da modifiche del tasso di interesse di riferimento/tasso di cambio e che il cliente ne venga informato adeguatamente e tempestivamente.

(5) I paragrafi 1 e 2 di cui sopra non si applicano alle modifiche dei servizi della Banca (inclusi gli interessi attivi) e le spese pagabili dal cliente (inclusi gli interessi passivi). Modifiche alle spese, servizi e interessi sono soggette alle Sezioni da 40 a 43 nella misura in cui tali modifiche non siano concordate individualmente con il singolo cliente.

B. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Ordini e disposizioni dei clienti

Sezione 3 (1) Le istruzioni sono date per iscritto.

(2) La Banca ha, tuttavia, anche il diritto di eseguire tutti gli ordini impartiti attraverso comunicazioni telematiche (in particolare per telefono o tramite comunicazione dati). Fatto salvo l'adempimento

di tutti gli altri requisiti, la Banca è obbligata ad eseguire detti ordini solo se il cliente ha stipulato un accordo a tal fine con la Banca.

2. Ottenimento di conferme da parte della Banca

Sezione 4 Per ragioni di sicurezza, la Banca ha il diritto, in particolare in caso di ordini impartiti tramite comunicazioni telematiche, di ottenere una conferma dell'ordine tramite lo stesso mezzo o con un mezzo di comunicazione diverso, a seconda dei casi.

3. Estratti conto della Banca

Sezione 5 (1) Fatta salva l'approvazione da parte del cliente ai sensi della successiva Sezione 27, le comunicazioni e gli estratti conto della Banca trasmessi tramite comunicazioni telematiche sono efficaci fatta salva la conferma scritta, salvo diverso accordo scritto o se esistono prassi bancarie diverse in tal senso. Ciò non si applica nei confronti dei consumatori.

(2) Estratti conto e informazioni che la Banca deve fornire o rendere accessibili al cliente sono generalmente forniti al cliente secondo il canale di comunicazione specificamente concordato con il cliente ai sensi della successiva Sezione 27.

(3) La Banca mette a disposizione del cliente qualsiasi comunicazione periodica prevista dalla legge, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- (i) il riepilogo delle spese da redigere ai sensi del Regolamento europeo n° 2018/33 su base annuale e alla risoluzione del contratto quadro;
- (ii) l'estratto conto annuale;
- (iii) il documento di sintesi annuale; e
- (iv) l'estratto conto relativo a qualsiasi operazione di pagamento eseguita tramite carta di debito, su base annuale.

(4) Il cliente ha il diritto di comunicare alla Banca in qualsiasi momento l'intenzione di ricevere una delle comunicazioni di cui alla precedente Sezione 5 (3) con cadenza semestrale, trimestrale o mensile. Ci riserviamo il diritto di applicare una commissione per l'invio di tale comunicazione al cliente nella misura consentita dalla legge e a seconda del canale di comunicazione scelto dal cliente.

(5) Il cliente ha il diritto di richiedere e ricevere tempestivamente e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dalla richiesta, una copia dei documenti relativi alle operazioni di pagamento eseguite negli ultimi dieci anni. Ci riserviamo il diritto di addebitare al cliente una commissione a tal fine, nella misura necessaria a coprire le spese sostenute dalla Banca per fornire la relativa documentazione.

(6) Qualsiasi obiezione in merito all'esattezza di estratti conto e comunicazioni della Banca deve essere comunicata per iscritto immediatamente via e-mail o tramite l'App al ricevimento dell'estratto conto o della comunicazione in questione. La mancata obiezione all'estratto conto o comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il cliente ha ricevuto l'e-mail con il link per accedere all'estratto conto o alla comunicazione in questione, nella sezione "Profilo" dell'App vale come accettazione dell'estratto conto o della comunicazione medesima.

(7) Salvo altrimenti convenuto individualmente con il cliente, la Banca si riserva il diritto di non inviare al cliente estratti conto o comunicazioni se il cliente non ha effettuato operazioni nei dodici mesi precedenti e il saldo sul conto bancario non eccede l'importo di 2.500 euro.

(8) Se le condizioni economiche applicabili al conto bancario non sono cambiate dal ricevimento del documento di sintesi

precedente, la Banca si riserva il diritto di non inviare il documento di sintesi. Resta impregiudicato il diritto del cliente di ricevere gratuitamente e tempestivamente, su richiesta, una copia del documento di sintesi riportante le condizioni economiche attualmente in vigore. Il cliente può accedere al documento di sintesi in qualsiasi momento dalla sezione "Profilo" dell'App.

C. DIRITTO DI DISPOSIZIONE IN CASO DI DECESSO DI UN CLIENTE

Sezione 6 (1) Non appena riceve comunicazione del decesso di un cliente, la Banca deve consentire disposizioni sulla base di una decisione specifica pronunciata da un tribunale che ha competenza in materia di successioni o di un provvedimento giudiziale o di qualsiasi altra autorità competente in base al regime legislativo applicabile nel luogo di residenza del cliente, che stabilisce il diritto degli eredi all'eredità.

(2) Nessun potere di firma in merito a un conto concesso da un imprenditore per un conto aziendale cessa al decesso del cliente. In caso di dubbi, i conti di un imprenditore sono considerati conti aziendali.

D. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

1. Obblighi informativi

Sezione 7 (1) Oltre ai doveri di fornire informazioni derivanti dalla legge, la Banca non ha altri obblighi di fornire informazioni oltre a quelli indicati nelle condizioni generali, salvo accordi separati. La Banca non è peraltro obbligata a fornire ulteriori pareri o informazioni al cliente.

(2) Quanto disposto dal Capitolo 3 della Legge austriaca in materia di servizi di pagamento del 2018 (*Zahlungsdienstegesetz 2018 - ZaDiG*), che disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali nonché i requisiti informativi per i servizi di pagamento, non si applica nei confronti degli imprenditori e delle persone giuridiche.

2. Esecuzione di ordini

Sezione 8 (1) La Banca esegue un ordine che, per sua natura, richiede l'assistenza di un terzo, coinvolgendo un terzo a proprio nome. Se la Banca seleziona il terzo, sarà responsabile della diligenza nella selezione.

(2) La Banca è obbligata a cedere eventuali pretese nei confronti del terzo al cliente su richiesta di questi.

Sezione 9 (1) Oltre quanto stabilito dalla Sezione 8 e salvo che la Banca abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave, la Banca sarà responsabile nei confronti dei consumatori (ma non nei confronti degli imprenditori e delle persone giuridiche) per i servizi di pagamento resi all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) come segue:

se l'operazione di pagamento è disposta direttamente dal pagatore, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento fino al ricevimento da parte del fornitore dei servizi di pagamento del beneficiario,

se l'operazione di pagamento è disposta dal o tramite il beneficiario, la Banca è responsabile della corretta trasmissione dell'operazione di pagamento al fornitore di servizi di pagamento del pagatore, e (in entrambi i casi) per eventuali spese di cui è responsabile la Banca e per gli interessi cui è soggetto il consumatore a seguito della mancata o non corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

(2) Nel caso un'operazione di pagamento sia eseguita con leggero ritardo, la Banca che svolge il ruolo di fornitore di servizi di pagamento del beneficiario, in deroga alla Sezione 80 paragrafo 2

n° 5 della Legge austriaca sui servizi di pagamento del 2018 (*Zahlungsdienstegesetz 2018 - ZaDiG*), accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento di un imprenditore o di una persona giuridica con valuta alla data corretta solo se la Banca è responsabile della ritardata esecuzione dell'operazione di pagamento.

E. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

1. Introduzione

Sezione 10 Nei suoi rapporti con la Banca il cliente deve, in particolare, osservare gli obblighi di collaborazione di seguito indicati. Qualsiasi violazione degli stessi comporta l'obbligo di risarcire il danno da parte del cliente o la riduzione delle sue pretese di risarcimento danni nei confronti della Banca.

2. Comunicazione di importanti modifiche

a) Nome, indirizzo e dettagli di contatto

Sezione 11 (1) Il cliente deve avvisare immediatamente la Banca di eventuali modifiche di nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo o indirizzo per le comunicazioni indicato dal cliente stesso, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare.

(2) Se il cliente manca di comunicare le modifiche all'indirizzo, le comunicazioni scritte della Banca si considerano ricevute se sono state inviate all'indirizzo più recente comunicato alla Banca dal cliente.

(3) Eventuali comunicazioni o dichiarazioni elettroniche della Banca (ovvero dichiarazioni inviate via e-mail o SMS) all'indirizzo e-mail o al numero di telefono cellulare più recentemente comunicato dal cliente saranno considerate ricevute dal cliente cui sono destinate se è in grado di accedervi in circostanze normali (Legge E-Commerce §12).

B) Potere di rappresentanza

Sezione 12 (1) Il cliente deve avvisare immediatamente la Banca per iscritto o elettronicamente di revoca o modifiche al potere di rappresentanza già comunicato alla stessa, inclusa l'autorità di disposizione e di firma rispetto a un conto (Sezioni 31 e 32), e fornisce adeguate prove documentali al riguardo.

(i) Qualsiasi potere di rappresentanza comunicato alla Banca continua a essere efficace fino alla comunicazione scritta di revoca della stessa o di una modifica della sua portata attuale, salvo la Banca fosse a conoscenza di tale revoca o modifica o non ne fosse a conoscenza per grave negligenza. Lo stesso vale, in particolare, anche se la revoca o la modifica del potere di rappresentanza è registrata in un registro pubblico ed è stata debitamente pubblicata.

c) Capacità di stipulare atti giuridici; scioglimento della società

Sezione 13 La Banca deve essere immediatamente informata per iscritto di qualsiasi perdita o riduzione della capacità del cliente di stipulare atti giuridici. Se il cliente è una società o una persona giuridica, lo scioglimento della stessa deve essere immediatamente comunicata alla Banca.

d) Rapporti commerciali per proprio conto o per conto di terzi

Sezione 13a Quando stabilisce rapporti commerciali e quando si avvale di un'operazione occasionale, il cliente informa la Banca se intende impegnarsi nel rapporto e/o effettuare l'operazione per proprio conto o per conto di un terzo o in nome di un terzo. Il cliente deve immediatamente e spontaneamente comunicare alla Banca

eventuali modifiche al riguardo nel corso del rapporto commerciale.

3. Chiarezza degli ordini

Sezione 14 (1) Il cliente si deve assicurare che i suoi ordini/le sue disposizioni alla Banca siano chiari e inequivocabili. Modifiche, conferme o promemoria devono essere espressamente contrassegnati come tali.

(2) Se il cliente desidera dare disposizioni o istruzioni particolari alla Banca in merito all'esecuzione degli ordini, ne informa la Banca separatamente ed esplicitamente; in caso di ordini da impartire tramite moduli, le disposizioni o gli ordini saranno forniti separatamente, ossia non sul modulo. Ciò si applica, soprattutto, se l'esecuzione dell'ordine è estremamente urgente o soggetta a determinati periodi e scadenze.

4. Cura e diligenza dovute nell'utilizzo e nel blocco dei mezzi di pagamento; blocco dell'accesso al conto

Sezione 15 (1) Quando si utilizza un mezzo di pagamento che, in conformità con un contratto, può essere utilizzato per dare disposizioni e istruzioni alla Banca, il cliente adotta tutte le ragionevoli precauzioni per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate da accessi non autorizzati. I fornitori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i fornitori di informazioni sui conti non sono considerati "parti non autorizzate" ai sensi della presente Sezione.

(1a) Il cliente deve avvisare tempestivamente la Banca, o un'entità indicata dalla Banca, della perdita, del furto, dell'uso improprio o di qualsiasi altro uso non autorizzato del mezzo di pagamento non appena ne venga a conoscenza.

(1b) Gli imprenditori e le persone giuridiche saranno responsabili per eventuali danni che la Banca potrebbe subire per la violazione di questi obblighi di cura e diligenza dovute ai sensi dei Paragrafi 1 e 1a senza alcun limite di importo, indipendentemente dal tipo di atto intenzionale o negligenza di cui sia responsabile l'imprenditore/la persona giuridica.

(2) La Banca ha il diritto di bloccare mezzi di pagamento rilasciati al cliente se

ragioni oggettive giustificano tale azione in relazione alla sicurezza del mezzo di pagamento, o vi sia il sospetto di un uso non autorizzato o fraudolento del mezzo di pagamento, o il cliente non abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento in relazione a una linea di credito (scoperto o fido) connessa al mezzo di pagamento e o vi è il rischio che il cliente non adempia a queste obbligazioni di pagamento in quanto la propria situazione finanziaria o quella di un co-obbligato si è deteriorata o è a rischio o il cliente è diventato insolvente o è a rischio imminente di diventare insolvente.

(3) La Banca - nella misura in cui la comunicazione di tale blocco o delle ragioni di tale blocco non violi un provvedimento giudiziale o un provvedimento di un'autorità amministrativa o sia contraria alla legge nazionale o europea o a considerazioni oggettive in materia di sicurezza - informa il cliente del blocco del mezzo di pagamento e delle ragioni dello stesso utilizzando uno dei metodi di comunicazione concordati con il cliente ai sensi della successiva Sezione 27, ove possibile prima che il mezzo di pagamento sia bloccato e al più tardi immediatamente dopo.

(4) La Banca ha il diritto di rifiutare a un fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o a un fornitore di informazioni sui conti l'accesso al conto di pagamento del cliente,

se ciò è giustificato da ragioni oggettive e debitamente provate associate all'accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di detto fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o detto fornitore di informazioni sui conti, compresa l'iniziazione non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento.

(5) La Banca - nella misura in cui la notifica di tale blocco o delle ragioni di tale blocco non violi un'ordinanza giudiziaria o un provvedimento emesso da un'autorità amministrativa o contraria alla legge nazionale o europea o a considerazioni oggettive di sicurezza - informa il cliente che l'accesso al conto di pagamento del cliente da parte di detto fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o detto fornitore di informazioni sui conti è negato e le relative ragioni, utilizzando uno dei metodi di comunicazione concordati con il cliente, prima che l'accesso sia negato e al più tardi immediatamente dopo.

5. Obiezioni

Sezione 16 (1) Il cliente deve verificare immediatamente gli estratti conto e le comunicazioni della Banca (quali conferme di ordini riguardanti strumenti finanziari, comunicazioni sullo svolgimento degli stessi e conferme delle operazioni; estratti conto, estratti conto di chiusura del rapporto e ogni altro documento o comunicazione relativo a operazioni di finanziamento e in valuta estera; estratti conto del conto titoli) per quanto attiene alla loro completezza e alla correttezza e deve sollevare eventuali obiezioni senza indugio, ma in ogni caso entro 60 giorni al massimo. Se la Banca non riceve obiezioni scritte a un estratto conto di chiusura del conto che non si riferisce a un conto di pagamento entro il termine di 60 giorni, il relativo estratto conto di chiusura del rapporto della Banca si considera approvato. Il cliente può chiedere che l'estratto conto di chiusura del rapporto sia rettificato anche dopo che sia decorso il termine di 60 giorni; in tal caso, il cliente deve dimostrare che vi sono addebiti errati sul conto o che un accredito cui aveva diritto non è stato effettuato. La Banca informa in ogni caso il cliente all'inizio del termine di 60 giorni in merito alle conseguenze della mancata effettuazione di obiezioni tempestive.

(2) In caso di addebito sul conto corrente del cliente sulla base di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, il cliente può in ogni caso ottenere una correzione da parte della Banca se la informa tempestivamente a tal fine dopo essere venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ma non oltre tredici mesi decorrenti dalla data dell'addebito in questione. Se il cliente è un imprenditore, questo termine decade tre mesi dopo la data dell'addebito. I termini di tempo non si applicano se la Banca non ha fornito al cliente o non gli ha messo a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento in questione che devono essere fornite ai sensi della Sezione 39 (9) delle presenti GTC. La presente Sezione non preclude qualsiasi altra pretesa del cliente ai fini della correzione.

(3) La Banca rimborsa al cliente immediatamente, e in ogni caso entro la fine del giorno lavorativo successivo, l'importo del pagamento non autorizzato, dopo aver rilevato o avere avuto comunicazione della transazione. Il rimborso viene effettuato ripristinando il conto di pagamento addebitato allo stato in cui sarebbe stato se l'operazione di pagamento non fosse stata effettuata. L'importo sarà accreditato sul conto di pagamento del pagatore con valuta non successiva alla data in cui era stato addebitato l'importo. Se la Banca ha informato per iscritto l'Autorità dei mercati finanziari che esistono motivi fondati per sospettare che il cliente abbia agito in modo fraudolento, la Banca riesamina immediatamente e adempie al proprio obbligo di rimborso se il

sospetto di frode non può essere confermato. Se l'operazione di pagamento non autorizzata è stata disposta tramite un fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca è tenuta ad effettuare il rimborso.

6. Traduzioni

Sezione 17 Qualsiasi atto redatto in lingua straniera deve essere presentato alla Banca anche con traduzione tedesca effettuata da un traduttore giurato se la Banca lo richiede.

F. LUOGO DI ESECUZIONE; LEGGE APPLICABILE; SEDE LEGALE

1. Luogo di esecuzione

Sezione 18 Il luogo di esecuzione per entrambe le parti è la sede principale della Banca con la quale è stata conclusa l'operazione. Ciò non si applica ai pagamenti che un consumatore deve effettuare a beneficio della Banca

2. Legge applicabile

Sezione 19 Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la Banca sono regolati dal diritto austriaco.

3. Foro competente

Sezione 20 (1) Le azioni legali di un imprenditore nei confronti della Banca possono essere instaurate solo presso un'autorità giudiziaria avente competenza per materia e competenza territoriale per il luogo della sede legale della Banca. Questo sarà anche il foro competente in caso di azioni legali della Banca nei confronti di un imprenditore; la Banca ha il diritto di far valere i propri diritti presso ogni autorità giudiziaria avente competenza territoriale e per materia.

(2) Un consumatore può instaurare un procedimento contro la Banca presso la sede principale della Banca, vale a dire Vienna, in Austria, o nello Stato in cui ha il domicilio. La Banca può instaurare un procedimento contro un consumatore solo nel paese in cui questi ha il proprio domicilio, a meno che non sia stipulato un accordo che prevede altrimenti dopo che è sorta la controversia.

(3) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo del 4 marzo 2010, n° 28 come successivamente modificato, il cliente non può instaurare un'azione legale relativa al modo in cui la Banca svolge le proprie prestazioni ai sensi delle presenti GTC e dei Documenti del Conto dinanzi a un tribunale se il cliente non ha già presentato un reclamo presso l'ufficio di gestione dei reclami della Banca, ai sensi della successiva Sezione 60. Resta comunque applicabile l'articolo 5, commi 3 e 4, del Decreto legislativo del 4 marzo 2010, n° 28 con successive modifiche.

G. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO COMMERCIALE

1. Risoluzione ordinaria dei rapporti commerciali con gli imprenditori

Sezione 21 Salvo sia stato stipulato un contratto per un periodo specifico, la Banca e il cliente possono risolvere l'intero rapporto commerciale o singole parti dello stesso (inclusi i contratti di credito e i contratti quadro per i servizi di pagamento, inclusi i relativi Documenti del Conto) in qualsiasi momento, fatto salvo un ragionevole periodo di preavviso. Le spese pagate in anticipo non saranno rimborsate.

2. Diritto di ripensamento (*ius poenitendi*)

Sezione 22 Il cliente ha il diritto di recedere dalle presenti GTC e dai Documenti del Conto, salvo diverso accordo, entro un termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto senza doverne spiegare il

motivo e senza alcun addebito di penali. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Banca nell'App, via e-mail o posta.

3. Risoluzione ordinaria dei rapporti commerciali con i consumatori

Sezione 23 (1) Il cliente può risolvere un contratto quadro per i servizi di pagamento, inclusi i relativi Documenti del Conto, gratuitamente e in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite l'App, via e-mail o posta. La presente clausola lascia impregiudicato il diritto di risolvere un contratto quadro per i servizi di pagamento, compresi i relativi Documenti del Conto, gratuitamente e senza preavviso se la Banca propone una modifica delle GTC (Sezione 2 (3)).

(2) Il cliente può risolvere gratuitamente i contratti di credito conclusi a tempo indeterminato in qualsiasi momento, previo preavviso di un mese. Il cliente può risolvere tutti gli altri accordi conclusi con la Banca a tempo indeterminato in qualsiasi momento con un ragionevole periodo di preavviso.

(3) La Banca può risolvere i contratti quadro per i servizi di pagamento, inclusi i Documenti del Conto rilevanti e i contratti di credito conclusi a tempo indeterminato, fatto salvo un preavviso di due mesi. Tale risoluzione va comunicata tramite e-mail o altro mezzo durevole preventivamente concordato dal cliente ai sensi della successiva Sezione 27. La Banca può risolvere tutti gli altri accordi conclusi a tempo indeterminato in qualsiasi momento, fatto salvo un preavviso di due mesi.

4. Risoluzione per ragione importante

Sezione 24 (1) La Banca e il cliente hanno il diritto di risolvere l'intero rapporto commerciale o sue singole parti in qualsiasi momento con effetto immediato per le ragioni elencate al successivo Paragrafo 2, nonostante qualsiasi accordo che definisca un periodo fisso.

(2) Sussistono motivi che legittimano la Banca a risolvere il rapporto commerciale in particolare se

- la situazione finanziaria del cliente o di un co-obbligato si deteriora o è a rischio e l'adempimento degli obblighi nei confronti della Banca è pregiudicato in conseguenza di ciò,
- il cliente ha fornito informazioni errate da tutti i punti di vista sostanziali relativamente agli aspetti essenziali delle proprie circostanze finanziarie (attività o impegni) o qualsiasi altra circostanza essenziale, in modo che se la Banca fosse stata a conoscenza delle effettive circostanze finanziarie o della situazione finanziaria effettiva non avrebbe concluso l'accordo, o
- il cliente non adempie o non è in grado di adempiere a un obbligo di fornire o di accrescere la garanzia collaterale, il che pregiudica l'adempimento degli obblighi nei confronti della Banca.

(3) Al verificarsi di uno degli eventi elencati al precedente Paragrafo 2, la Banca può, a propria discrezione e senza preavviso al cliente, risolvere le presenti GTC e/o uno o più Documenti del Conto. Tale risoluzione va comunicata tramite e-mail o altro mezzo durevole preventivamente concordato dal cliente ai sensi della successiva Sezione 27.

5. Conseguenze legali

Sezione 25 (1) Alla risoluzione dell'intero rapporto commerciale o di singole parti dello stesso, gli importi dovuti ai sensi dello stesso diventano immediatamente dovuti ed esigibili. Inoltre, il cliente è obbligato a manlevare la Banca per tutte le passività da questa assunte per il cliente stesso

(2) Inoltre, la Banca ha il diritto di porre fine a tutte le passività assunte per il cliente e di liquidarle per conto del cliente, nonché di ri-addebitare immediatamente gli importi accreditati salvo buon fine. I crediti derivanti da titoli, in particolare cambiali, possono essere fatti valere dalla Banca fino alla copertura di eventuali saldi a debito potenziali.

(3) In caso di cessazione dell'intero rapporto commerciale o di singole parti dello stesso, la Banca rimborsa proporzionalmente le spese per i servizi di pagamento pagati in anticipo per un periodo specifico ai clienti che siano consumatori.

(4) Le presenti GTC continuano ad applicarsi anche dopo la risoluzione del rapporto commerciale fino al regolamento completo.

H. DIRITTO DI NEGARE IL PAGAMENTO

Sezione 26 (1) La Banca può negare il pagamento dell'importo del credito per giustificazioni oggettive.

(2) Si ritiene che esistano giustificazioni oggettive ai sensi del Paragrafo 1 quando, a seguito della conclusione del contratto,

- sorgono condizioni che indicano un deterioramento della situazione finanziaria del mutuatario o una svalutazione della garanzia collaterale impegnata in misura tale da compromettere il rimborso del prestito o il pagamento di interessi anche nel caso in cui la garanzia collaterale sia liquidata, o
- la Banca ha una giustificazione oggettiva per ritenere che l'importo del credito sia utilizzato dal mutuatario in un modo che viola il contratto o la legge.

(3) La Banca informa i consumatori di tali intenzioni immediatamente su un supporto durevole e rivela le ragioni che hanno portato a tali decisioni. Le ragioni non possono essere rivelate se ciò compromette la sicurezza o l'ordine pubblico.

I. COMUNICAZIONI

Sezione 27 (1) La Banca può comunicare con il cliente con uno dei seguenti mezzi: l'App, e-mail o posta. Qualsiasi comunicazione dalla Banca al cliente sarà effettuata su un supporto durevole in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Il cliente deve comunicare alla Banca l'indirizzo al quale possono essergli inviati avvisi e comunicazioni ed eventuali modifiche dello stesso.

(2) La corrispondenza può essere inviata dalla Banca all'indirizzo comunicato dal cliente ai sensi del precedente Paragrafo 1 o, in mancanza, all'ultimo indirizzo di residenza ordinaria. È responsabilità del cliente informare la Banca in caso di cambiamenti di indirizzo.

(3) Il cliente conviene che la Banca può fornire al cliente le informazioni relative alle presenti GTC e ai Documenti del Conto, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti e le informazioni richiesti dalle disposizioni di legge applicabili, attraverso l'App o l'e-mail. Il Cliente riconosce e conviene che l'utilizzo dell'app o dell'e-mail per fornire informazioni al cliente è appropriato alla luce del rapporto commerciale tra il cliente e la Banca, in quanto il cliente dispone di un dispositivo mobile con accesso regolare a Internet. Il cliente sarà informato elettronicamente dell'indirizzo del sito web e del luogo in cui sono accessibili le relative informazioni sull'App, come anche delle relative modifiche.

(4) Il cliente conviene specificatamente che la Banca può fornirgli i seguenti documenti ed eventuali modifiche o relativi aggiornamenti tramite l'App o l'e-mail:

- (i) proposta di modifiche unilaterali alle presenti GTC e a eventuali Documenti del Conto di cui alla Sezione 2 e alle Sezioni da 40 a 43;
- (ii) Estratti conto della Banca, di cui alla Sezione 5;

- (iii) comunicazioni relative alle obiezioni di cui alla Sezione 16;
- (iv) comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso nonché al diritto di risoluzione di cui alle Sezioni da 21 a 24.

La Banca invierà una comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dal cliente ai sensi del successivo Paragrafo 5 e/o una notifica push tramite l'App per informare il cliente che una modifica o un aggiornamento relativa/o alle informazioni di cui, a titolo esemplificativo, a qualsiasi documento di cui ai precedenti commi (i) - (iv), è stata/o pubblicata/o sull'App.

(5) Il cliente si impegna a fornire quanto prima alla Banca l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare ai fini dell'esecuzione delle presenti GTC e la consegna delle comunicazioni ivi previste.

(6) Il cliente ha il diritto di comunicare alla Banca in qualsiasi momento l'intenzione di ricevere comunicazioni relative alle presenti GTC tramite un canale di comunicazione diverso, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, lettere. La Banca si riserva il diritto di applicare una commissione aggiuntiva, nella misura consentita dalla legge.

J. COMMISSIONI

Sezione 28 Il cliente sarà tenuto a pagare alla Banca tutte le commissioni e le spese relative alla prestazione dei servizi relativi al conto bancario ed eventuali servizi accessori, come indicate nel Foglio Informativo allegato come frontespizio e che costituisce parte integrante delle presenti GTC. Ai clienti non verranno addebitate commissioni per comunicazioni relative alle presenti GTC e ai Documenti del Conto inviate tramite e-mail o rese disponibili tramite l'App.

II. INFORMAZIONI BANCARIE

Sezione 29 Informazioni generali sulla situazione finanziaria di un'impresa, consuete nella prassi bancaria, saranno fornite solo in modo non vincolante e, rispetto agli imprenditori, solo per iscritto, a meno che non esista un obbligo di fornire tali informazioni.

III. APERTURA E TENUTA DEI CONTI E DEI CONTI TITOLI

A. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sezione 30 Salvo altrimenti stabilito, le seguenti previsioni in materia di conti si applicano anche ai conti titoli.

B. APERTURA CONTI

Sezione 31 Quando si apre un conto, il futuro titolare del conto deve dimostrare la propria identità. I conti sono accesi con il nome del titolare del conto o del nome della società insieme a un numero di conto.

C. POTERE DI MOVIMENTAZIONE E DI FIRMA

1. Potere di movimentazione

Sezione 32 Solo il titolare del conto ha il diritto di effettuare disposizioni relative al conto. Solo coloro che hanno un potere di rappresentanza a norma di legge o una procura scritta espressa per movimentare il conto hanno il diritto di rappresentare il titolare del conto. Essi sono tenuti a dimostrare la loro identità e potere di rappresentanza. Nel caso di procura emessa come precauzione, la cui efficacia (in particolare quando un soggetto diviene legalmente incapace) sia stata registrata nel registro dell'autorità competente, sarà sufficiente una procura generale per la movimentazione dei conti del rappresentato.

D. TIPOLOGIE PARTICOLARI DI CONTI

1. Conto secondario

Sezione 33 Un conto può comprendere anche conti secondari (multivaluta). Anche se vengono forniti nomi di conti secondari, il titolare del conto ha diritti e obblighi esclusivi nei confronti della Banca in relazione agli stessi.

2. Conto in valuta estera

Sezione 34 (1) Se la Banca detiene un conto in valuta estera per il cliente, i bonifici nella rispettiva valuta estera sono accreditati su detto conto a meno che non sia stata impartita una diversa istruzione di trasferimento. Se non esiste alcun conto in valuta estera, la Banca ha il diritto di accreditare importi in valuta estera nella valuta nazionale. L'importo viene convertito al tasso di cambio del giorno in cui l'importo in valuta estera è a disposizione della Banca e può essere utilizzato dalla stessa.

(2) L'obbligo della Banca di eseguire una disposizione di addebito su un saldo a credito in valuta estera o di pagare una passività in valuta estera è sospeso per quanto e fino a quando la Banca non può utilizzare, o può utilizzare solo in misura limitata, la valuta in cui è denominato il saldo a credito o la passività in valuta estera a causa di misure politiche o eventi nel paese della valuta in questione. Per quanto e fino a quando perdurano tali misure o eventi, la Banca non è obbligata a eseguire dette disposizioni in un luogo diverso al di fuori del paese della valuta in questione, in una valuta diversa (incluso l'euro) o mediante contanti. L'obbligo della Banca di eseguire una disposizione di addebito di un saldo a credito in valuta estera non è tuttavia sospeso, se la Banca può eseguire interamente tale disposizione all'interno della Banca medesima. Quanto sopra disposto non pregiudica il diritto del cliente e della Banca di compensare crediti reciproci dovuti e denominati nella stessa valuta l'uno rispetto all'altro.

(3) Se un conto in valuta estera viene chiuso, gli eventuali saldi in valuta non euro saranno convertiti in euro al tasso di conversione del giorno in cui l'importo viene trasferito sul conto in euro.

E. BILANCIAMENTO DI CONTI ED ESTRATTI CONTO DEI TITOLI

Sezione 35 (1) Se non altrimenti convenuto, la Banca esegue il saldo dei conti a cadenza trimestrale. Interessi e gli oneri maturati dall'ultimo saldo dei conti non sono inclusi nel saldo di chiusura.

(2) La Banca tiene pronto per il cliente l'estratto conto di chiusura nella sezione Estratti conto alla voce "Profilo" dell'App in modo tale che la Banca non possa più modificare unilateralmente l'estratto conto di chiusura, almeno per la durata del contratto quadro, e il cliente ha inoltre la possibilità di memorizzare e stampare le informazioni per sé.

(3) Gli altri obblighi legali e contrattuali della Banca di fornire informazioni restano impregiudicati dalle disposizioni di cui sopra; si fa riferimento alle Sezioni 5 (3) e (4), 36 (9) e 37 (2).

IV. OPERAZIONI GIRO

A. DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO

Sezione 36 (1) Per disposizioni di bonifico in euro a favore di un beneficiario il cui conto è acceso presso un fornitore di servizi di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), il cliente specifica il beneficiario indicando il numero di conto bancario internazionale del beneficiario (IBAN). Per disposizioni di bonifico in valute diverse dall'euro a favore di un beneficiario il cui conto è acceso presso un fornitore di servizi di pagamento all'interno di uno Stato membro dello SEE, il cliente specifica il beneficiario indicando l'IBAN (o il numero di conto) del beneficiario e il codice

di identificazione bancario (BIC) del fornitore di servizi di pagamento.

(2) Per disposizioni di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto è acceso presso un fornitore di servizi di pagamento all'esterno dello SEE, il cliente specifica il nome del beneficiario e indica:

- l'IBAN del beneficiario e il BIC del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o
- il numero di conto del beneficiario e il nome, il Bank routing code o il BIC del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario.

(3) L'IBAN e il BIC o il numero di conto e il nome/Bank routing code/BIC del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario, che vanno specificati dal cliente ai sensi dei Paragrafi 1 e 2, costituiscono l'identificativo unico del beneficiario in base al quale viene eseguita la disposizione del bonifico. Se il cliente specifica dettagli del beneficiario oltre all'IBAN e al BIC, come il nome del beneficiario, tali dati non fanno parte dell'identificativo unico; servono solo a scopi di documentazione e saranno ignorati dalla Banca quando esegue la disposizione di bonifico.

(4) La causale indicata per la disposizione del bonifico sarà comunque irrilevante per la Banca.

(5) L'accettazione di una disposizione di bonifico da parte della Banca non comporta di per sé alcun diritto di un terzo nei confronti della Banca.

(6) La Banca è obbligata a eseguire una disposizione di bonifico solo se sul conto del cliente ivi indicato sono presenti fondi sufficienti a copertura dell'importo totale (saldo a credito, linea di credito concessa).

(7) Le disposizioni di bonifico ricevute dalla Banca o da un fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Sezione 36a) non possono essere revocate unilateralmente dal cliente. Se viene accettata l'esecuzione di una disposizione di bonifico in una data successiva, detta disposizione di bonifico diventa irrevocabile alla scadenza del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione.

(8) Se la Banca rifiuta di eseguire una disposizione di bonifico, informa il cliente non appena possibile, ma in ogni caso entro i termini di cui alla Sezione 36a (3), del rifiuto e del modo in cui la disposizione di bonifico può essere corretta al fine di consentire alla Banca di eseguirla in futuro. Il motivo del rifiuto è indicato soltanto se ciò non costituisce una violazione del diritto nazionale o europeo o una violazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa. Le disposizioni di bonifico rifiutate dalla Banca in modo giustificato non fanno decorrere i termini convenuti per l'esecuzione di cui alla Sezione 36a delle presenti GTC.

(9) Le informazioni sulle disposizioni di bonifico eseguite (riferimento, importo, valuta, spese, tasso di interesse, tasso di cambio, data valuta della scritturazione contabile del debito) e altri pagamenti addebitati sul conto del cliente, nel contesto di addebito diretto in particolare, sono forniti al cliente che è un consumatore nell'estratto conto quando ha luogo la relativa operazione. Il cliente che è un consumatore può chiedere che l'estratto conto sia reso disponibile dalla Banca una volta al mese, gratuitamente, secondo le modalità convenute ai sensi della Sezione 27 delle presenti GTC per la messa a disposizione delle informazioni. Il cliente che è un consumatore può inoltre richiedere che l'estratto conto sia fornito su carta una volta al mese, a fronte di un'adeguata compensazione delle spese postali.

1. Tempo di esecuzione

Sezione 36a (1) Le istruzioni di pagamento ricevute dalla Banca dopo l'orario, vicino al termine del giorno lavorativo, specificato dalla Banca e che va comunicato al cliente per il rispettivo tipo di pagamento o in un giorno che non è un giorno lavorativo, sono considerate ricevute il giorno lavorativo successivo. Inoltre, la Banca riporta questi orari nel Foglio Informativo, che deve essere consegnato al cliente prima di sottoscrivere le presenti GTC o immediatamente dopo, e allegato alle presenti GTC come frontespizio. Il Foglio Informativo è parte integrante delle presenti GTC. Un giorno lavorativo è ogni giorno in cui la Banca svolge le operazioni commerciali necessarie per effettuare i pagamenti con uno specifico mezzo di pagamento.

(2) Se il cliente che dà disposizioni di pagamento e la Banca convengono che l'esecuzione di una disposizione di pagamento dovrebbe avere inizio a una data specificata o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente rende i fondi disponibili alla Banca, la data convenuta è considerata l'orario di ricevimento. Se la data convenuta non è un giorno lavorativo della Banca, la disposizione di pagamento si considera ricevuta il giorno lavorativo successivo.

(3) La Banca garantisce che, dopo l'orario di ricevimento, l'importo dell'operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del beneficiario presso il suo prestatore di servizi di pagamento al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo. Il presente Paragrafo si applica solo alle operazioni di pagamento in euro nonché alle operazioni di pagamento le cui somme sono trasferite in euro in uno Stato membro dello SEE al di fuori dell'eurozona in cui è effettuata la conversione valutaria.

(4) Per le operazioni di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) non menzionate nel Paragrafo 3, il tempo di esecuzione di cui nel Paragrafo 3 non deve superare i quattro giorni lavorativi.

B. ACCREDITI E DIRITTO DI ANNULLAMENTO

Sezione 37 (1) In caso di Documenti del Conto validamente esistenti, la Banca ha l'obbligo e il diritto irrevocabile di accettare somme di denaro per conto del cliente e di accreditare le stesse sul conto di questi. Se la Banca ha un credito verso il cliente in relazione al conto, la Banca ha il diritto, anche dopo la risoluzione dei Documenti del Conto, di accettare importi di denaro per conto del cliente e compensare il proprio credito rispetto a quello del cliente per il pagamento dell'importo ricevuto. In tal caso, la Banca comunica la compensazione al cliente e lo informa del saldo residuo, nonché del fatto che il cliente potrà disporre una volta che i crediti siano stati compensati. Non appena non vi sono crediti della Banca verso il cliente in relazione al conto e il saldo del conto è pari a 0 Euro, - la Banca chiuderà il conto e informerà il cliente della chiusura del conto. La disposizione di fornire a un cliente un importo di denaro viene eseguita dalla Banca accreditando l'importo sul conto del beneficiario, salvo diversamente indicato nella disposizione. Se il conto del cliente sul quale avviene la disposizione non è detenuto nella stessa valuta dell'importo oggetto della disposizione, la scritturazione contabile dell'accredito viene effettuata dopo la conversione nella valuta del conto al tasso di conversione del giorno in cui il rispettivo importo è a disposizione della Banca e può essere utilizzato dalla stessa.

(2) Le informazioni sui bonifici sul conto del cliente (riferimento, importo, valuta, spese, tasso di interesse, tasso di cambio, data valuta della scritturazione contabile del credito) sono forniti al cliente che è un consumatore nell'estratto conto quando ha luogo la relativa operazione. Il cliente che è un consumatore può chiedere che l'estratto conto sia reso disponibile dalla Banca una

volta al mese, gratuitamente, secondo le modalità concordate ai sensi della Sezione 27 delle presenti GTC per la messa a disposizione delle informazioni. Il cliente che è un consumatore può inoltre richiedere che l'estratto conto sia fornito su carta una volta al mese, a fronte di un'adeguata compensazione delle spese postali.

(3) La Banca ha il diritto di detrarre le proprie spese per il bonifico dall'importo da accreditare. La Banca indica separatamente gli importi del bonifico e delle spese dedotte. Se un'operazione di pagamento da accreditare a un cliente viene disposta da o tramite il cliente come beneficiario, la Banca accredita l'intero importo del bonifico sul conto del cliente.

(4) La Banca ha il diritto di annullare in qualsiasi momento eventuali accrediti effettuati a causa di un errore da parte sua. In altri casi la Banca annullerà la scritturazione contabile del credito solo se l'inefficacia della disposizione di bonifico è chiaramente dimostrata. Il diritto di annullamento non decade a causa di un eventuale saldo del conto avvenuto nel frattempo. Se il diritto di annullamento esiste, la Banca può negare il trasferimento degli importi accreditati.

C. SCRITTURAZIONE CONTABILE DEL CREDITO SALVO RECUPERO

Sezione 38 (1) Se la Banca accredita importi, che deve recuperare per conto del cliente (in particolare, nell'ambito di cambiali e di altri titoli, addebiti diretti etc.) o che devono essere trasferiti sul conto del cliente, sul conto del cliente prima che l'importo da recuperare o l'importo da trasferire sia ricevuto dalla Banca, la scritturazione contabile del credito viene effettuata solo previa ricezione effettiva da parte della Banca dell'importo da accreditare. Ciò si applica anche se l'importo da recuperare dovrebbe essere pagabile presso la Banca.

(2) In ragione di tale riserva, la Banca ha il diritto di stornare la scritturazione contabile del credito mediante un semplice movimento nel caso in cui l'incasso o il bonifico non vadano a buon fine o se, a causa della situazione economica di un debitore, dell'intervento di un'autorità pubblica o per altri motivi si prevede che la Banca non ottenga il diritto illimitato di disposizione dell'importo da recuperare o dell'importo da accreditare.

(3) La riserva può essere esercitata anche se l'importo accreditato è stato recuperato all'estero o accreditato dall'estero e alla Banca viene ri-addebitato l'importo da parte di terzi ai sensi di una legge straniera o sulla base di un contratto stipulato con banche estere.

(4) Se la riserva è in vigore, la Banca ha anche il diritto di negare al cliente il diritto di disporre degli importi accreditati. La riserva non viene meno a causa dell'esecuzione del saldo dei conti.

D. ADDEBITI

Sezione 39 (1) In caso di disposizioni di bonifico, gli addebiti saranno considerati solo una conferma che la disposizione è stata eseguita solo se la scritturazione contabile dell'addebito non è stata stornata entro due giorni lavorativi (vedere Sezione 36a (1) delle presenti GTC).

(2) Le disposizioni di pagamento e gli addebiti diretti Business to Business (Sezione 39a (1)) sono considerati raccolti/incassati/onorati se la scritturazione contabile del debito non viene annullata dal conto addebitato del cliente entro tre giorni lavorativi, a meno che la Banca non abbia informato colui che ha presentato la richiesta o gli abbia pagato l'importo in contanti già in precedenza. Gli addebiti diretti (Sezione 39a (1)) sono onorati alla scadenza dei cinque giorni lavorativi.

E. Addebito diretto SEPA e Addebito diretto SEPA-Business to Business

Sezione 39 a (1) Addebito diretto SEPA significa che il pagatore autorizza direttamente il beneficiario, mediante mandato di addebito diretto SEPA e senza coinvolgere la Banca del pagatore, a raccogliere gli importi in euro a valere sul conto del pagatore.

Addebito diretto SEPA-Business to Business indica che il pagatore autorizza direttamente il beneficiario mediante mandato di addebito diretto SEPA-Business to Business a raccogliere importi in euro a valere sul conto del pagatore laddove sia il pagatore che il beneficiario siano imprenditori e il mandato di addebito diretto SEPA-Business to Business è detenuto dalla Banca del pagatore prima dell'addebito sul conto. Il cliente (pagatore) accetta che il proprio conto sia addebitato di importi raccolti sul proprio conto presso la Banca da terzi (beneficiari) che sono stati autorizzati dallo stesso cliente mediante mandato di addebito diretto SEPA o mandato di addebito diretto SEPA-Business to Business. Tale consenso può essere revocato dal cliente per iscritto in qualsiasi momento. La revoca ha effetto dal giorno lavorativo successivo al suo ricevimento da parte della Banca. Allo stesso modo, il consenso ad addebiti diretti da parte di un terzo autorizzato può essere limitato a un importo specifico o a un determinato intervallo o a entrambi.

(2) La Banca esegue addebiti diretti SEPA e addebiti diretti SEPA-Business to Business da addebitare sul conto del cliente sulla base del numero internazionale di conto bancario (IBAN) trasmesso dalla Banca che raccoglie l'importo. I dati IBAN sono l'identificativo del cliente utilizzato per l'esecuzione dell'addebito diretto SEPA o dell'addebito diretto SEPA-Business to Business. Se la banca che raccoglie l'importo fornisce ulteriori dettagli sul cliente, quale il nome del titolare del conto dal quale va raccolto l'importo, tali dettagli servono solo a scopo di documentazione e saranno ignorati dalla Banca quando esegue l'addebito diretto SEPA o l'addebito diretto SEPA-Business to Business.

(3) Il cliente (pagatore) può richiedere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato sul proprio conto di pagamento in conseguenza di un mandato di addebito diretto SEPA emesso dallo stesso entro otto settimane dalla data in cui detto importo è stato addebitato. La Banca deve soddisfare la richiesta del cliente e rimborsare l'importo addebitato sul conto del cliente entro dieci giorni lavorativi, con valuta alla data in cui il conto è stato addebitato.

(4) Indipendentemente dal Paragrafo 3, il cliente non ha il diritto di richiedere il rimborso dell'importo addebitato sul proprio conto di pagamento a causa di un mandato di addebito diretto SEPA-Business to Business.

(5) Nel caso in cui l'addebito diretto SEPA o l'addebito diretto SEPA-Business to Business effettuato a valere sul conto del cliente non sia stato autorizzato, il cliente ottiene una correzione in conformità alla Sezione 16 (2). Il periodo inizia da quando la Banca ha messo le informazioni a disposizione del cliente in conformità alla Sezione 36 (9).

V. ONERI E RIMBORSO SPESE

A. MODIFICHE DELLE SPESE E MODIFICHE DEI SERVIZI

1. Modifiche delle spese e modifiche dei servizi per gli imprenditori

Sezione 40 (1) Nell'ambito del rapporto commerciale con gli imprenditori, la Banca ha il diritto di modificare, a sua ragionevole discrezione, le spese per servizi a tempo indeterminato che sono dovuti dalla Banca o dal cliente (inclusi interessi passivi e interessi attivi su conti correnti e altri conti, spese di mantenimento del conto, ecc.) tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti (in particolare le modifiche del quadro normativo di riferimento, le variazioni sui mercati monetari o sui mercati dei capitali, le variazioni delle spese di finanziamento, le variazioni dei costi del personale e dei costi non riferibili al personale, le variazioni dell'Indice dei prezzi al consumo, ecc.).

(2) A condizione che vi sia una ragione oggettiva che lo giustifichi, la Banca può modificare unilateralmente le presenti GTC e quanto previsto nei Documenti del Conto in conformità con i requisiti di cui nei paragrafi seguenti e fatte salve le osservazioni di cui alla Sezione 2 che precede.

(3) Le modifiche ai servizi forniti dalla Banca ed eventuali modifiche delle spese non disciplinate e ricomprese dal Paragrafo 1 e l'introduzione di nuove voci di spese per servizi precedentemente concordati richiedono il consenso del cliente. Salvo il cliente abbia precedentemente dato il proprio consenso espresso, tali modifiche diventano efficaci due mesi dopo che la Banca ha comunicato al cliente le modifiche proposte in questione, a meno che la Banca non riceva entro detto termine un'obiezione scritta da parte del cliente. Nella comunicazione, la Banca richiama l'attenzione del cliente sulla modifica proposta e sul fatto che l'assenza di alcuna risposta da parte del cliente vale come suo consenso alla modifica alla scadenza del termine specificato.

(4) La Banca può modificare unilateralmente le presenti GTC e i Documenti del Conto inviando una comunicazione scritta intitolata "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*" che descrive il contenuto della/e modifica/e proposta/e tramite posta elettronica o altro mezzo durevole precedentemente concordato con il cliente ai sensi della Sezione 27 delle presenti GTC. In ogni caso, la Banca comunica la modifica proposta tramite e-mail o altro mezzo durevole precedentemente concordato con il cliente ai sensi della successiva Sezione 27, in modo che la Banca non possa più alterare unilateralmente le informazioni, almeno per la durata del contratto quadro, e il cliente abbia la possibilità di memorizzare e stampare successivamente le informazioni per sé, o altrimenti recuperarle in altro modo convenuto con l'imprenditore.

2. Modifiche delle spese per consumatori diversi dai servizi di pagamento

Sezione 41 (1) Le spese (a eccezione degli interessi passivi e degli interessi attivi) concordate con i consumatori per servizi a tempo indeterminato diversi dai servizi di pagamento offerti dalla Banca (le spese per servizi a tempo indeterminato sono contrassegnati come tali nel listino prezzi; includono, ad esempio, spese di mantenimento del conto per i conti non utilizzati per il regolamento dei servizi di pagamento; spese di custodia) sono adeguati annualmente (in incremento o in diminuzione), con effetto dal 1° aprile di ogni anno, secondo l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2015 (il livello dell'indice al dicembre precedente l'adeguamento delle spese è confrontato con il livello dell'indice che è determinante per l'aggiornamento più recente) pubblicato da Statistik Austria, arrotondato al centesimo intero più vicino. Se le spese non sono aumentate per qualsivoglia motivo nonostante l'aumento dell'Indice dei prezzi al consumo, resta impregiudicato il diritto di aumentare le spese negli anni successivi. Gli oneri sono adeguati non prima della scadenza di due mesi dalla conclusione del contratto.

(2) Quanto disposto dalla presente Sezione 41 non si applica alle modifiche delle spese e dei servizi convenuti nei contratti per servizi di pagamento soggetti alle disposizioni della Sezione 42.

3. Modifiche delle spese concordate in un contratto quadro per servizi di pagamento con i consumatori e modifiche dei servizi di pagamento della Banca

Sezione 42 (1) Le modifiche delle spese per servizi a tempo indeterminato (a eccezione degli interessi passivi e degli interessi attivi) concordati con i consumatori in un contratto quadro per servizi di pagamento (inclusi i relativi Documenti del Conto) sono proposti al cliente dalla Banca in modo tempestivo, in modo che il cliente riceva la proposta di modifica non meno di due mesi prima della data in cui le modifiche devono entrare in vigore. La mancanza di obiezioni inviate dal cliente alla Banca prima della data di entrata in vigore della modifica proposta delle spese vale come consenso alle modifiche. La Banca richiama l'attenzione del cliente su questa possibilità nella sua proposta di modifica. La proposta di modifica deve essere fornita al cliente. I servizi a tempo indeterminato sono esplicitamente contrassegnati nel listino. Detta proposta di modifica delle spese fatta dalla Banca - se il cliente non solleva obiezioni entro la data proposta - non può superare la portata della modifica dell'Indice dei prezzi al consumo 2015 pubblicato da Statistik Austria. In aggiunta alla misura in cui le spese sono modificate e alla proposta data di entrata in vigore, la Banca, nella proposta di modifica, informa il cliente della data in cui erano state effettuate da ultimo modifiche delle spese e della misura in cui l'Indice dei prezzi al consumo è cambiato dalla data in cui erano state effettuate da ultimo modifiche delle spese. Il cliente ha il diritto di risolvere il contratto quadro gratuitamente e senza preavviso prima che la modifica entri in vigore. La Banca richiama inoltre l'attenzione del cliente su questa possibilità nella sua proposta di modifica.

(2) La comunicazione e la proposta di modifica ai sensi del Paragrafo 1 devono essere fornite al cliente tramite avviso scritto recante il titolo "Proposta unilaterale di modifica del contratto" che descrive il contenuto della/e modifica/e proposta/e tramite e-mail o altro mezzo durevole preventivamente concordato dal cliente ai sensi della Sezione 27 dei Termini e Condizioni Generali. In ogni caso, la notifica sarà effettuata in modo che la Banca non possa più alterare unilateralmente la proposta di modifica e il cliente abbia la possibilità di memorizzare e stampare ulteriormente la notifica per proprio conto. La proposta di modifica si considera ricevuta dal cliente nel momento in cui questi riceve la comunicazione ed è in grado di recuperare tali informazioni in circostanze ordinarie.

(3) Con le modalità previste al Paragrafo 1, vengono proposte modifiche (incrementi o decrementi) delle spese concordate con il cliente, in linea con l'evoluzione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo 2015 ("CPI") pubblicato da Statistik Austria o dall'indice che lo sostituisce, in ogni caso arrotondato al centesimo intero più vicino. Tale adeguamento viene effettuato una volta l'anno a decorrere dal 1° aprile di ogni anno. L'adeguamento corrisponde alla variazione della media dei dati dell'indice del penultimo anno solare precedente la proposta di modifica rispetto alla media dei dati dell'indice dell'ultimo anno solare precedente la proposta di modifica. Se la Banca si astiene dall'aumentare gli oneri in qualsiasi anno, ciò non pregiudica il diritto della Banca di aumentarli in futuro. Se non viene effettuato alcun aumento di commissioni per uno o più anni consecutivi, tale/i aumento/i di commissioni può/possono essere effettuato/i a partire dall'aumento delle commissioni successivo, nel qual caso l'adeguamento viene effettuato nella misura corrispondente alla variazione del dato dell'indice CPI pubblicato per la media

dell'anno precedente l'aumento delle commissioni alla cifra dell'indice CPI che è servita da base per l'ultimo aumento delle commissioni effettuato.

(4) Un adeguamento delle spese che eccede l'incremento del CPI ai sensi del Paragrafo 3 può essere convenuto con il cliente secondo le modalità di cui al Paragrafo 1 se tale adeguamento delle spese è oggettivamente giustificato. Si considera che esiste una giustificazione oggettiva, in particolare, se variazioni alle condizioni quadro legali o normative o sviluppi tecnici per la fornitura di servizi di pagamento (quali l'aumento dei requisiti di sicurezza o nuove procedure) comportano un aumento dei costi per la fornitura dei servizi di pagamento convenuti. La Banca può adeguare le commissioni ai sensi del presente Paragrafo 4 non più di una volta per anno solare. In caso di adeguamento delle commissioni ai sensi del Paragrafo 4, nella proposta di modifica la Banca deve inoltre informare il cliente, ai sensi del Paragrafo 1, che la variazione delle commissioni supera l'adeguamento del CPI.

(5) L'introduzione di nuove commissioni può essere convenuta con il cliente secondo le modalità di cui al Paragrafo 1 se tale introduzione è oggettivamente giustificata. Si considera che esiste una giustificazione oggettiva se variazioni alle condizioni quadro legali o normative o sviluppi tecnici per la fornitura di servizi di pagamento (quali l'aumento dei requisiti di sicurezza o nuove procedure) obbligano la Banca a fornire servizi aggiuntivi. La Banca può introdurre nuove commissioni ai sensi del presente Paragrafo 5 non più di una volta per anno solare.

In caso di introduzione di nuovi oneri ai sensi del Paragrafo 5, nella proposta di modifica la Banca informerà il cliente, ai sensi del Paragrafo 1, dei nuovi oneri e dei servizi relativi e informerà il cliente che si tratta di nuovi oneri che non sono stati fino ad allora convenuti.

(6) Le modifiche ai servizi della Banca convenute con i consumatori nel quadro di un obbligo continuativo possono essere convenute con le modalità previste al Paragrafo 1 se sono oggettivamente giustificate. Si considera che esiste una giustificazione oggettiva, in particolare, se la modifica è necessaria a causa di misure legali o regolamentari o per effetto dello sviluppo della giurisprudenza, se la modifica promuove la sicurezza delle operazioni bancarie o la gestione del rapporto commerciale con il cliente o se la modifica è necessaria per l'implementazione di sviluppi tecnici.

4. Variazione dei tassi di interesse

Sezione 43 (1) Se una clausola di adeguamento vincola un tasso di interesse a un tasso di interesse di riferimento (come EURIBOR), le modifiche avranno effetto immediatamente senza preavviso al cliente. Il consumatore sarà informato di qualsiasi variazione del tasso d'interesse intervenuta entro il trimestre successivo di calendario.

(2) Se alla conclusione del contratto di apertura del conto non è stata convenuta alcuna clausola di adeguamento relativa ai tassi di interesse con i consumatori, qualsiasi modifica dei tassi d'interesse dovrà essere proposta dalla Banca almeno due mesi prima della proposta data di entrata in vigore. La proposta di modifica deve essere comunicata al cliente secondo le modalità previste nel successivo Paragrafo 3. Il mancato invio di obiezioni dal cliente alla Banca per iscritto o elettronicamente [per esempio via e-mail o con l'App] prima della proposta data di entrata in vigore vale come consenso. La Banca richiama l'attenzione del cliente sulle rispettive modifiche contenute nella proposta di modifica, nonché sul fatto che la mancata obiezione del cliente per iscritto o elettronicamente [per esempio via e-mail o con l'App] vale come consenso alle modifiche. Il cliente che è un consumatore ha il diritto

di recedere dal contratto quadro (ovvero dai relativi Documenti del Conto) senza preavviso e gratuitamente prima dell'entrata in vigore delle modifiche; la Banca richiama l'attenzione del cliente su ciò nella proposta di modifica.

(3) La comunicazione al cliente della proposta di modifica ai sensi del Paragrafo 2 deve essere fornita al cliente tramite trasmissione della proposta di modifica inviando un avviso scritto recante il titolo "Proposta unilaterale di modifica del contratto" che descrive il contenuto della/e modifica/e proposta/e tramite e-mail o altro mezzo durevole preventivamente concordato dal cliente ai sensi della Sezione 27 delle presenti GTC. In ogni caso, la comunicazione sarà effettuata in modo che la Banca non possa più modificare unilateralmente la proposta di modifica e il cliente abbia la possibilità di memorizzare e stampare anche la comunicazione per sé. La proposta di modifica si considera ricevuta dal cliente nel momento in cui questi riceve la comunicazione ed è in grado di recuperare tali informazioni in circostanze ordinarie.

(4) I tassi di interesse possono essere modificati solo se tale modifica è oggettivamente giustificata tenendo conto di tutte le circostanze. Le modifiche dei tassi di interesse dovute a variazioni di leggi, regolamenti e delle condizioni di politica monetaria (tasso di riferimento della BCE) sono considerate oggettivamente giustificate. Una modifica del tasso di interesse non può superare 0,5 punti percentuali nella singola proposta di modifica.

(5) In caso di modifiche dei tassi d'interesse relativi ai servizi di pagamento oggetto di un accordo quadro per i servizi di pagamento, prevarranno le osservazioni di cui alla precedente Sezione 2 (4).

B. RIMBORSO DELLE SPESE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI

Sezione 44 Il cliente che è un imprenditore si fa carico di spese, esborsi e costi necessari e utili, in particolare per imposte di bollo e oneri legali delle operazioni, tributi, affrancatura, spese di assicurazione, consulenza legale, raccolta, servizi di consulenza in materia di gestione d'impresa, telecomunicazioni, nonché fornitura, amministrazione e utilizzo o rilascio di garanzie collaterali sostenute in relazione al rapporto commerciale tra cliente e Banca. La Banca ha il diritto di addebitare tali spese come importo forfettario senza specificare i singoli importi, a meno che il cliente richieda espressamente l'indicazione delle singole voci di costo.

VI. GARANZIA

A. FORNITURA E AUMENTO DELLE GARANZIE

1. Variazione del rischio

Sezione 45 (1) Se si verificano o successivamente diventano note circostanze nel rapporto commerciale con gli imprenditori che giustificano un'accresciuta valutazione del rischio nei confronti del cliente, la Banca ha il diritto di chiedere la fornitura o l'aumento di garanzie entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui la situazione economica del cliente si sia deteriorata o minacci di deteriorarsi o se il valore della garanzia disponibile si è deteriorato o rischia di deteriorarsi.

(2) Ciò si applica anche se non era stata richiesta alcuna garanzia al momento in cui erano sorti i crediti.

B. PEGNO DELLA BANCA

1. Ambito di applicazione e istituzione

Sezione 46 (1) Il cliente concede alla Banca un pegno su qualsiasi attivo e diritto che entri in possesso della Banca con la volontà del cliente in relazione a una transazione bancaria conclusa con la Banca.

(2) Il pegno, salvo altrimenti convenuto nella Sezione 49a, esiste in particolare anche su tutti i crediti pignorabili del cliente nei confronti della Banca, come ad esempio i saldi del credito. Se i titoli sono soggetti a pegno, il pegno si estende anche agli interessi e alle cedole dei dividendi relativi a tali titoli.

Sezione 47 (1) Il pegno garantisce i crediti della Banca nei confronti del cliente nell'ambito del rapporto commerciale anche se i crediti sono condizionati o limitati nel tempo o non ancora dovuti. Se il cliente è un imprenditore, il pegno garantisce anche i crediti nei confronti di terzi per i quali il cliente è personalmente responsabile.

(2) Il pegno viene istituito nel momento in cui la Banca prende possesso del bene per quanto esistono crediti ai sensi del Paragrafo 1; altrimenti in qualsiasi momento successivo in cui sorgono detti crediti.

2. Esenzioni dal pegno

Sezione 48 (1) Il pegno non include attivi e diritti che sono stati ceduti dal cliente per l'esecuzione di una determinata disposizione prima dell'istituzione del pegno, come gli importi designati per onorare una determinata cambiale, nonché per l'esecuzione di un certo bonifico. Tuttavia, ciò si applica solo a condizione che la cessione abbia efficacia.

(2) Nonostante il pegno esistente, la Banca eseguirà le disposizioni del cliente in merito ai saldi di credito sui conti correnti a favore di terzi purché il cliente non abbia ricevuto una comunicazione da parte della Banca dell'escussione del pegno. Il pignoramento del saldo a credito non è considerato una disposizione del cliente. Se arrivano pagamenti sul conto corrente per crediti monetari non pignorabili o crediti monetari pignorabili solo limitatamente da parte del cliente, il pegno della Banca copre solo la parte pignorabile dei saldi di credito su detto conto corrente.

(3) Il pegno non include attivi che il cliente ha indicato per iscritto alla Banca essere attivi a titolo di garanzia prima della costituzione del pegno o che sono entrati in possesso della Banca senza la volontà del cliente.

C. RILASCIO DI GARANZIE

Sezione 49 Su richiesta del cliente, la Banca rilascerà garanzie nella misura in cui non abbia alcun interesse che giustifichi il mantenimento di una cauzione.

D. REALIZZAZIONE DI GARANZIE

1. Informazioni generali

Sezione 49a Le seguenti Sezioni da 50 a 54 definiscono la procedura seguita dalla Banca nella escussione delle garanzie. Come requisito fondamentale in ogni caso (tranne i casi contemplati nella Sezione 54, se una pretesa o un diritto che costituisce una garanzia diventa esigibile prima che sia esigibile il credito garantito), la pretesa o il diritto garantito deve essere esigibile e il diritto di escutere tale garanzia deve essersi manifestato conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge applicabili. Ciò richiede un preavviso al cliente che specifichi l'importo della pretesa o del diritto garantito e minacci la realizzazione di tale garanzia; deve essere trascorso almeno un mese dall'invio della comunicazione al cliente. Se il cliente è un imprenditore, il termine applicabile è di una settimana. L'avviso che minaccia l'escussione della garanzia può essere omesso se è impraticabile, ad esempio perché il luogo in cui si trova il cliente è sconosciuto. In tal caso, il termine decorre dalla data in cui il credito garantito diventa esigibile. La garanzia può essere escussa prima dello scadere del termine in questione se l'attesa della scadenza comporterebbe il rischio di una perdita di valore significativa e permanente.

2. Vendita

Sezione 50 La garanzia avente una valutazione di mercato o di borsa viene realizzata dalla Banca nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, vendendola a tale prezzo sul mercato aperto.

Sezione 51 Beni mobili e fisici che costituiscono una garanzia e che non hanno alcuna valutazione di mercato o di borsa vengono fatti valutare dalla Banca tramite un esperto indipendente autorizzato. La Banca comunica al cliente l'esito della valutazione e contemporaneamente chiede al cliente di nominare una parte interessata ad acquistarlo entro il termine di un mese, che entro tale termine paga alla Banca non meno del valore della valutazione come prezzo di acquisto. Se il cliente manca di nominare una parte interessata entro tale termine o se il prezzo di acquisto non viene versato dalla parte interessata designata, la Banca ha il diritto irrevocabile di vendere la garanzia in nome del cliente per non meno del valore della valutazione. I proventi della vendita sono utilizzati per il rimborso dei crediti garantiti e il cliente ha diritto all'eccedenza, se sussistente ed ove applicabile.

3. Esecuzione e asta stragiudiziale

Sezione 52 La Banca ha altresì il diritto di escutere la garanzia mediante esecuzione o - nella misura in cui non dispone di una valutazione di mercato o di borsa - di venderla a un'asta pubblica condotta da un imprenditore autorizzato. Sono pubblicati l'ora e il luogo dell'asta e una descrizione generale della garanzia. La parte che ha fornito la garanzia e i terzi che hanno diritto sul bene posto a garanzia sono informati di tali dettagli.

4. Incasso

Sezione 53 (1) La Banca ha il diritto di risolvere e incassare i crediti ad essa forniti come garanzia (inclusi i titoli) se il credito garantito non è pagato alla scadenza. Prima di ciò ha il diritto di incassare il credito che costituisce la garanzia quando diviene esigibile. In caso di perdita di valore imminente, significativa e permanente del credito che costituisce una garanzia, la Banca ha il diritto di risolvere il medesimo già prima che diventi esigibile. Per quanto possibile, il cliente ne viene informato preventivamente. Gli importi riscossi prima della data di esigibilità del credito garantito assolvono la funzione di pegno al posto del credito riscosso.

(2) Quanto disposto nel Paragrafo 1 non si applica ai crediti salariali e retributivi dei consumatori che sono stati forniti come garanzia per crediti non ancora esigibili.

5. Liquidazione in caso di mancato pagamento dell'acquirente

Sezione 54 Anche se l'acquirente non paga immediatamente il prezzo di acquisto in contanti, è comunque consentita la liquidazione della garanzia da parte della Banca, a condizione che non sia disponibile alcuna offerta o nessuna offerta di pari valore con pagamento immediato e il pagamento successivo sia garantito.

E. DIRITTO DI RITENZIONE

Sezione 55 La Banca ha il diritto di astenersi dal prestare servizi che deve fornire al cliente a causa di crediti sorti dal rapporto commerciale anche se non si fondano sul medesimo rapporto giuridico. Le Sezioni 49 e 49a si applicano di conseguenza.

VII. COMPENSAZIONE E ACCREDITO

A. COMPENSAZIONE

1. da parte della Banca

Sezione 56 (1) La Banca ha il diritto di compensare tutti i crediti verso i clienti per quanto siano pignorabili rispetto alle passività del cliente nei confronti della Banca. In tale contesto, la Banca è espressamente autorizzata dal cliente a convertire in euro i crediti

del cliente verso la Banca denominati in valuta estera al tasso di cambio in vigore il giorno della compensazione e a compensare tali crediti, per quanto pignorabili, contro ogni passività del cliente denominata in euro.

(2) Nonostante l'esistenza del diritto di compensazione, la Banca esegue le disposizioni del cliente a favore di terzi in relazione ai saldi a credito sui conti correnti, fintanto che il cliente non abbia ricevuto una comunicazione di compensazione. Il pignoramento del saldo a credito non è considerato una disposizione del cliente.

2. da parte del cliente

Sezione 57 Il cliente che è un consumatore ha diritto alla compensazione delle proprie passività solo se la Banca è insolvente o se il credito del cliente è legalmente collegato alla propria passività o se il credito del cliente è stato accertato da decisione giudiziale o riconosciuto dalla Banca. Anche in questi casi, il cliente che è un imprenditore rinuncia incondizionatamente ed irrevocabilmente al proprio diritto di compensare le proprie passività.

B. CREDITO

Sezione 58 (1) Nel rapporto commerciale con gli imprenditori, nonostante le disposizioni della Sezione 1416 ABGB [Codice civile austriaco], la Banca può inizialmente accreditare i pagamenti ai crediti dovuti alla Banca per quanto non siano state fornite garanzie rispetto agli stessi o se il valore delle garanzie fornite non copre i crediti. In tal senso è irrilevante in quale momento i singoli crediti sono divenuti esigibili. Ciò si applica anche a un rapporto di conto corrente.

(2) Nel rapporto commerciale con i consumatori, la Banca può inizialmente accreditare pagamenti effettuati con l'intenzione di regolare un credito specifico su parti non garantite di tale credito, anche se questo si discosta dall'intenzione del cliente.

(3) La Banca può avvalersi dei diritti concessi nella presente Sezione solo se il recupero dei propri crediti può essere altrimenti pregiudicato.

VIII. SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI

A. SERVIZIO CLIENTI

Sezione 59. In caso si rilevino errori o problemi nell'App, è possibile contattarci tramite l'App o per telefono +390685960176 o scrivendoci a:

**Western Union Italy
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 7,
Vilnius, Lituania LT-08247**

B. RECLAMI

Sezione 60. Si prega di contattare il servizio clienti se si ritiene che sia stato commesso un errore relativamente a un bonifico, si ha una domanda in relazione al servizio o in caso di reclamo:

- ✓ è possibile contattarci tramite l'App; o
- ✓ per telefono +390685960176.

Verrà inviato un riscontro del ricevimento del reclamo entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui lo riceviamo. Esamineremo la richiesta e invieremo aggiornamenti regolari sui relativi progressi. Il riscontro conterrà la data di ricevimento e un numero di riferimento che dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni successive con la Banca. Ci impegneremo sempre a risolvere i problemi dei clienti nel più breve tempo possibile e, se non fosse possibile, invieremo un riscontro scritto entro cinque giorni lavorativi. Intendiamo risolvere la maggior parte dei reclami entro 15 giorni lavorativi, ma

se non saremo in grado di farlo contatteremo regolarmente i clienti per tenerli informati sui progressi fatti. Non appena avremo accertato tutti i fatti e completato la nostra indagine, forniremo una risposta definitiva entro e non oltre 35 giorni lavorativi, con le nostre conclusioni e illustrando la nostra posizione finale.

Se non si è soddisfatti della soluzione proposta dalla Banca, si ha il diritto di rivolgersi a:

Risoluzione delle controversie online (ODR), che offre una soluzione stragiudiziale semplice, efficiente, rapida e poco onerosa delle controversie relative ai bonifici online. Visitare <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>
Oppure si può presentare un reclamo al servizio di mediazione bancaria (www.bankenschlichtung.at).

IX. FATCA

CLAUSOLE GENERALI

Sezione 61. La legge in materia di Autorità per le informazioni fiscali (con successive modifiche), i regolamenti e le note di orientamento emanati ai sensi di tale legge e gli accordi intergovernativi ("IGA") applicabili in relazione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (collettivamente "FATCA"), impongono di raccogliere determinate informazioni sul regime fiscale di ciascun titolare di conto. Si ricorda che in alcune circostanze potremmo essere tenuti a condividere queste informazioni con le autorità fiscali competenti. Il Common Reporting Standard dell'OCSE ("CRS"), come recepito in Austria e in altre giurisdizioni rilevanti, ci impone inoltre di raccogliere e comunicare alcune informazioni sulla residenza fiscale del titolare di un conto. Se la residenza fiscale del cliente si trova al di fuori del paese in cui abbiamo sede, potremmo essere legalmente obbligati a trasmettere le informazioni richieste sul modulo FATCA e altre informazioni finanziarie relative ai conti finanziari del cliente alle autorità fiscali del paese in cui il cliente è residente ai fini fiscali. Il modulo FATCA adempie sia agli obblighi previsti dal FATCA e del CRS e ha lo scopo di richiedere informazioni solo se tale richiesta non è vietata dalla legge locale.

B. DICHIARAZIONE E IMPEGNI

1. Riconoscimento di consulenza e comprensione delle implicazioni

Sezione 62. Il cliente riconosce che la Banca lo ha informato del fatto che, firmando la rinuncia,

I. La Banca è autorizzata e può presentare tutti i dati attuali e storici relativi al/i conto/i passato/i e/o presente/i del sottoscritto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esistenza del conto intestato al sottoscritto, l'identità, l'indirizzo e il codice fiscale del sottoscritto, il titolare effettivo del conto, i titolari di procure per il conto, i dettagli di operazioni svolte sul conto, la natura, i saldi e la composizione degli attivi detenuti sul conto e l'eventuale corrispondenza relativa al conto (collettivamente le "Informazioni"), al di fuori dell'Europa e di Western Union al Internal Revenue Service ("IRS"), al Ministero della giustizia USA o ad altre autorità amministrative statunitensi (collettivamente denominate le "Autorità statunitensi"), nonché ad altri governi ai sensi di normative simili, incluso il Common Reporting Standard dell'OCSE;

II. La Banca non può fornire alcuna garanzia in merito a chi verranno fornite le Informazioni e/o i Moduli o su come verranno utilizzate le Informazioni e/o i Moduli. Inoltre, le Informazioni e/o i Moduli possono essere utilizzati dagli Stati Uniti e/o da altre Autorità amministrative per azioni di pubblica sicurezza, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo,

procedimenti fiscali penali e civili nei confronti del sottoscritto o di terzi.

X. AVVERTENZA CONTRO LE FRODI

Sezione 63. Protezione dalle frodi

Usare solo Western Union per inviare denaro ad amici e familiari. Non inviare mai denaro a qualcuno mai incontrato di persona. Talvolta i truffatori incoraggiano le persone a trasferire denaro. Non trasferire denaro a chiunque chieda di inviare soldi:

- Per una situazione di emergenza che non è confermata.
- Per un acquisto online.
- Per una protezione anti-virus.
- Per la cauzione o il pagamento relativo a un immobile preso in locazione.
- Per vincite alla lotteria o di altri premi.
- Per il pagamento di tasse.
- Per una donazione in beneficenza.
- Per un misterioso incarico di acquisto,
- Per un'opportunità di lavoro.
- Per una commissione su carta di credito o finanziamento.
- Per risolvere una questione relativa all'immigrazione.

Se si trasferisce denaro, il beneficiario lo riceve rapidamente. Dopo il pagamento, Western Union potrebbe non essere in grado di concedere un rimborso, anche se il cliente è vittima di una frode, salvo in casi limitati. Se si ritiene di essere vittima di una frode, chiamare il numero diretto anti-frode di Western Union 800089753 o visitare il sito <https://www.westernunion.com/it/it/fraudawareness/fraud-report-fraud.html>.

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara di aver letto e compreso e specificamente approvato i seguenti articoli: 2; 7; 15; 16; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 40; 41; 42; 43; 45; 46; e 47.